



# Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 18 DEL 20/08/2019**

**ESTRATTO**

pag. 1 di 3

OGGETTO	ORDINANZA N. 18 DEL 20.08.2019. OVI-CAPRINI RISCONTRATI INFETTI DI BRUCELLOSI
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	<p>ORDINA</p> <p>Al signor Stefano Salvatore responsabile aziendale:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Il sequestro di tutto l'allevamento;</li><li>2) Gli ovini-caprini riscontrati infetti di Brucellosi, identificati nel mod. 2 bis 33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. Stefano Salvatore e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;</li><li>3) Sequestro degli animali nei ricoveri con prescrizione tassativa di:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;</li><li>b) Il latte degli ovini e caprini infetti sia isolato da quello dei soggetti sani della restante parte dell'allevamento e utilizzato unicamente nello stesso allevamento e previo trattamento termico adeguato per l'alimentazione animale;</li><li>c) il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71.7°C per 15 secondi. o qualsiasi combinazione equivalente.</li><li>d) Divieto di monta delle pecore e delle capre degli allevamenti infetti con montoni e becchi di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e. occorrendo. conseguente applicazione della fecondazione artificiale;</li></ol></li><li>4) I feti, gli agnelli e i capretti nati morti o gli agnelli morti subito dopo la nascita e le placente vengano accuratamente ed immediatamente distrutti ed eliminati ai sensi del D.P.R 8.2.1954 n. 320 e successive modificazioni, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;</li><li>5) Il fieno. la paglia. lo strame o qualsiasi materiale o sostanza sia venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente siano immediatamente distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante, ai sensi del D.P.R. 5.2.1954. n. 320. e successive modificazioni;</li><li>6) Il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e così</li></ol>



# Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 18 DEL 20/08/2019**

### ESTRATTO

pag. 2 di 3

raccolto e conservato per almeno tre settimane. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticolture. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da locali di stabulazione dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente a letame;

7) Gli ovi-caprini nei quali stata costata ufficialmente la brucellosi debbono essere macellati al più presto possibile non oltre 15 Giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore degli animali del mod. 2bis/33 da parte del servizio veterinario, sotto il controllo ufficiale e indipendentemente dalla destinazione delle relative carcasse; così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio. Dopo l'eliminazione, mediante macellazione degli ovi-caprini infetti e prima di ricostituire l'allevamento gli ovili e gli altri locali di ricovero tutti i contenitori e impianti utilizzati per gli animali debbono essere puliti e disinfettati;

8) Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali ovi-caprini non può aver luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi. I mezzi di trasporto, i recipienti e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di ovi-caprini provenienti da un allevamento infetto nonché di prodotti, avanzi e materiali provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico per gli ovi-caprini di cui sopra debbono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso;

9) Dopo l'eliminazione di detti ovi-caprini:

a) Nessun ovi-caprino può entrare o uscire dall'allevamento salvo autorizzazione, per l'uscita, di ovi-caprini destinati all'immediata macellazione da rilasciare ai sensi del D.P.R. 82.54. n.320 e successive modificazioni;

b) Trascorse almeno tre settimane dall'eliminazione dei capi infetti tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi devono essere sottoposti all'esame sierologico per brucellosi, tale esame verrà ripetuto ogni sei/otto settimane fino a che, trascorse almeno sei settimane dall'eliminazione degli ultimi capi infetti, dia esito negativo per due volte consecutive su tutti i capi rimasti;

c) Il ripopolamento di tali allevamenti può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi, abbiano fornito risultato negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dall'eliminazione dei capi infetti;



# Comune di Montalbano Elicona

Piazza Maria SS. della Provvidenza - 98065 Montalbano Elicona (ME)

Part. IVA 00339970832 - tel. +39.0941679012

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 18 DEL 20/08/2019**

### ESTRATTO

pag. 3 di 3

10) Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi i controlli periodici riprenderanno non prima di sei settimane dall'allontanamento dell'ultimo capo infetto e dopo la disinfezione dei ricoveri. Il Responsabile Servizio Veterinario è autorizzato a firmare le autorizzazioni allo spostamento animali infetti destinati alla macellazione.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ( D.P.R 320/54.)

Il Servizio Veterinario dell'A.S.P. di Messina - Distretto di Barcellona P.G., VV. UU.. VV.SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.